



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 148 DEL REGISTRO Data 13 dicembre 2021	Presa atto conferimento incarico all'avv. Silvio Casciotti da parte del sig. "omissis" in ordine alle prestazioni professionali rese necessarie a fronte del procedimento penale inerente alle funzioni svolte in qualità di amministratore del Comune di Rocca di Papa
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 17,20 e seguenti, in modalità videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 19/03/2020 così come modificato dal decreto sindacale n.14 del 02/12/2020, ovvero parzialmente in presenza come sotto specificato si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti ed assenti:

		Presenti	Presenti in videoconferenza	Assenti
Veronica Cimino	SINDACO		X	
Paolo Gatta	VICE SINDACO		X	
Danilo Romei	ASSESSORE		X	
Francesco De Santis	ASSESSORE		X	
Pier Paolo Montalto	ASSESSORE			X
Lorena Gatta	ASSESSORE			X

Partecipa in video conferenza il segretario generale Mauro Andreone incaricato della redazione del verbale (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000),

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco, il Segretario Generale e gli assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza, ovvero in parte in video ed in parte in presenza ai sensi di quanto specificato nel decreto sindacale richiamato come sopra riportato;
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Presiede l'adunanza il Sindaco che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 99 del 11.08.2021;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione in merito,

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 6.12.2021	SERVIZIO INTERESSATO AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: Presa atto conferimento incarico all'avv. Silvio Casciotti da parte del sig. "omissis" in ordine alle prestazioni professionali resesi necessarie a fronte del procedimento penale inerente alle funzioni svolte in qualità di amministratore del Comune di Rocca di Papa		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), decreto legge n. 174/2012, che testualmente recita: 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.		
Il responsabile del settore Affari Istituzionali	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Firmato digitalmente da ANNA MARIA FONDI CN = FONDI ANNA MARIA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT	
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Silvia Scaramella	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 	
Il Responsabile del Settore	Si attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente Firma: _____ data _____	
MEMBRI DELLA GIUNTA		DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		Presenti Assenti
2. FRANCESCO DE SANTIS		
3. LORENA GATTA		
4. PAOLO GATTA		
5. PIER PAOLO MONTALTO		
6. DANILO ROMEI		
DATA 13-12-2021 ORDINE DEL GIORNO N. 148		

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il sig. "omissis" (le cui generalità complete sono agli atti del servizio Segreteria Generale), ex amministratore del Comune di Rocca di Papa, durante l'espletamento di attività riconducibili all'incarico, è stato sottoposto a procedimento penale numero 1833/2019 presso il Tribunale di Velletri, come meglio rappresentato nell'Avviso delle Conclusioni delle Indagini preliminari del 27.02.2020 al quale si rimanda integralmente;
- con nota assunta al protocollo generale del Comune numero 10864 del 15.04.2021 ha segnalato l'avvio di tale procedura, unitamente al nominativo del proprio legale di fiducia (avv. Silvio Casciotti del foro di Roma, con studio in Roma, Via Latina n. 18) per la presa d'atto ed il conseguente gradimento;
- la difesa nel procedimento penale è obbligatoria;
- il procedimento penale a carico dell'ex amministratore è strettamente connesso all'espletamento dei compiti d'ufficio e, allo stato, non sussiste conflitto d'interesse con l'Ente;

Considerato che:

- la Giurisprudenza ha deciso in plurime pronunce (Cass. S.U. 06.07.2015, n. 13861; Cass. 27.09.2013, n.18946; Cass. 04.07.2021, n. 16369) che l'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale dell'amministratore, pur se espressione della regola civilistica generale dell'art. 1720, comma 2 c.c., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività posta in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (Cass. 13.03.2009, n. 6227);
- non è infatti sufficiente che il dipendente o l'amministratore sia stato sottoposto a procedimento giudiziario per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza della sua responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la sussistenza di ulteriori condizioni alle quali è subordinato il diritto al rimborso delle spese sostenute;
- è richiesta, infatti, la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione o l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, nonché la presenza dei seguenti requisiti:
 - 1) diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata;
 - 2) il gradimento preventivo dell'Ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale;
 - 3) l'assenza di un conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico o dell'amministratore viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'amministratore stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (vedi sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n.108);
 - 4) preventiva programmazione della spesa in bilancio, nel senso che l'Ente deve garantire l'invarianza della spesa (art. 7bis L.125/2015) dovendo far fronte a detta spesa con le ordinarie risorse a disposizione dell'Ente a legislazione vigente;
 - 5) rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal Decreto di cui all'art. 13 co. 6 L. 247/2012;

Richiamato:

- l'art. 86, comma 5, D.Lgs. 267 del 2000 così come novellato dalla L. n. 125 del 2015 (che ha convertito il D.L. n. 78 del 2015) secondo cui "*Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: (omissis)*";

Preso atto, dunque, che l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione, trovando però un limite nel massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, L. n. 247 del 2012 e collegandosi, inoltre, alla presenza di ulteriori requisiti tra cui: l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato, la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, l'assenza di dolo o colpa grave (*Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 11 febbraio 2020*;

- è necessario tutelare i diritti ed interessi facenti capo all'Ente;

Rilevato che la nomina del legale Avv. Silvio Casciotti individuato dall'amministratore è di comune gradimento all'ex amministratore ed alla Giunta Comunale;

Considerato, altresì, che:

- l'orientamento della giurisprudenza (*ex multis* - Deliberazione della Corte dei Conti Sez.Reg. per il Veneto n. 245 del 05/04/2012,) specifica che l'istituto del rimborso a posteriori delle spese legali implica una valutazione, in aggiunta alla verifica di tutte le altre condizioni previste dalla norma per il riconoscimento della tutela legale sul *quantum* ovvero sulla misura delle spese da rimborsare in quanto il credito azionato non ha natura risarcitoria ma meramente indennitaria e, pertanto, l'Amministrazione non è tenuta al rimborso pieno della parcella;

- la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili n. 13861 del 06/07/2015 ha ritenuto legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari per il rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici;

- è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro nella determinazione del quantum osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

- al fine di cui sopra l'Amministrazione Comunale, dietro espressa e prudente richiesta dell'assessore al bilancio, ha ritenuto di voler procedere con un incremento fondo rischi per contenziosi legali, accantonando nel citato fondo e precisamente al capitolo 35801, un congruo importo, diretto all'eventuale copertura del possibile rimborso spese collegato al procedimento penale di cui all'oggetto.

- Quanto sopra è correttamente avvenuto con deliberazione numero 135 approvata in data 26.11.2021, resa immediatamente esecutiva e pubblicata in data 6.12.2021.

- Che il segretario generale, con nota prot. 35507 del 1.12.2021 avente ad oggetto "*comunicazione adozione delibera di variazione di bilancio numero 135/2021. Necessità di integrazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto l'incarico agli avvocati da parte di ex dipendenti ed ex amministratori?*" ha espressamente chiesto al responsabile del settore Affari Istituzionali e al responsabile del settore finanziario di adeguare le proposte di deliberazione già consegnate alla Giunta Comunale in data 12 maggio 2021 munite dei relativi visti, con invito ad indicare espressamente l'avvenuto accantonamento a fondo rischi e passività pregresse a copertura del possibile esito del procedimento penale in questione, quale "condizione necessaria" per l'adozione della deliberazione di cui all'oggetto.

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di porre a carico del bilancio comunale le spese per il patrocinio legale che saranno eventualmente impegnate ove necessario, mediante l'utilizzo del fondo rischi e passività future sino a concorrenza di quanto all'uopo accantonato con successivo atto del Responsabile del Settore Affari Istituzionali, comunque nel rispetto dei minimi tariffari del D.M. vigente, così come indicato nella nota prot. 35507 del 1.12.2021 a firma del segretario generale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, quindi, che si potrà procedere al rimborso delle spese legali esclusivamente al ricorrere dei presupposti di legge e nel rispetto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, che il legale sopra specificato dovrà preventivamente accettare;

Visti:

- l'art. 86, comma 5, D.Lgs. 267 del 2000;
- l'art. 67 del DPR n. 268/1987 e l'art. 1720 c.c.;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare il combinato disposto degli articoli 107 e 109, prevede che - in mancanza di dirigenti in pianta organica- la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione di impegni di spesa, spetta ai responsabili settore.
- la sentenza 189/2020 della Corte Costituzionale che ha recentemente riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la difesa anche «nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili», nonché «nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione»;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi:

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della richiesta di patrocinio legale avanzata dall'ex amministratore "omissis" (le cui generalità sono agli atti del servizio Segreteria Generale) in riferimento al procedimento penale numero 1833/2019 presso il Tribunale di Velletri;
3. di concedere all'ex amministratore *de quo* il patrocinio legale del Comune nell'ambito del procedimento penale di cui al punto 2;
4. di esprimere il proprio gradimento alla nomina dell'avv. Silvio Casciotti del foro di Roma, con studio in Roma Via Latina n. 18, quale legale di fiducia dell'ex amministratore "omissis", a carico del quale è stato aperto il procedimento penale sopramenzionato;
5. di riconoscere nella forma della tutela successiva -ricorrendone tutti i presupposti di legge- il diritto al rimborso delle spese legali a "omissis" nell'ambito del precedente in argomento nei limiti dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, previa valutazione dell'assenza del conflitto di interesse;
6. di dare atto che il Comune procederà, a termini della vigente normativa, alla liquidazione delle spese legali solo e soltanto all'esito del procedimento penale di cui trattasi ed a condizione che il medesimo si concluda con un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione o di non luogo a procedere ovvero di sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per l'Amministrazione (assenza di conflitto di interessi con l'Ente);
7. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio Affari Istituzionali per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali della presente deliberazione, compresi i successivi eventuali atti di impegno e liquidazione;

8. di trasmettere la presente deliberazione all'interessato affinché la trasmetta anche al legale suddetto per la presa d'atto ed accettazione del suo contenuto;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Sindaco
f.to Veronica Cimino

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 15/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16/12/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 16/12/2021

L'Impiegato Incaricato
f.to Francesca Fondi

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2021

○ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

● La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 15/12/2021

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

Copia